

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA UCRAINA 1 aprile 2022, n. 15.

ORDINANZA DEL CAPODIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 4 MARZO 2022, n. 872

Convenzione generale con le associazioni del terzo settore per la gestione dei servizi di accoglienza in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli l'articolo 8, comma 1, lettera l), l'articolo 24, 25, 26, 27 e 29;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante 'Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario;

Visto il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

Visto il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 4 marzo 2022, n. 872 "*Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*", che ha individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato, con possibilità di individuare Soggetti Attuatori;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2022, n. 237 "*DGR 126/2020. Intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. Adempimenti regionali e rimodulazione del Centro Operativo Regionale presso il CRPC di Foligno*";

Visto il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 22 marzo 2022 con il quale è stato costituito il Comitato Operativo Regionale per la gestione dell'emergenza Ucraina;

Dato atto che il Commissario delegato, ai sensi della ordinanza sopra richiamata, deve garantire, a supporto delle Prefetture, ai sensi dell'art. 3 comma 4, adeguate soluzioni alloggiative temporanee alle persone che si trovano nelle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Ritenuto necessario:

- provvedere ad individuare soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza definitiva;
- individuare delle strutture di accoglienza nel territorio regionale e di conseguenza regolamentare i rapporti attivi e passivi che dovessero sorgere con i gestori delle medesime strutture

Visto lo schema di convenzione generale predisposto al fine di dare attuazione a quanto sopra esplicitato;

DECRETA

Art. 1

1. Di approvare lo Schema di convenzione generale con le associazioni del terzo settore per la gestione dei servizi di accoglienza in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina, come riportato nell'allegato 1 al presente decreto.
2. Di delegare alla sottoscrizione del suddetto accordo il Direttore della Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, ing. Stefano Nodessi Proietti, autorizzando lo stesso ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie al momento della sottoscrizione.
3. Di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.

Perugia, lì 1 aprile 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESI



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Protezione civile ed emergenze

OGGETTO: Convenzione generale con le associazioni del terzo settore per la gestione dei servizi di accoglienza in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina.

Documento istruttorio

Premesso:

- che, l'Italia, in conseguenza della grave crisi internazionale che ha portato al conflitto russo-ucraino, ha immediatamente posto l'attenzione sulle attività urgenti da attuare a supporto della popolazione ucraina distinguendo l'assistenza umanitaria da realizzarsi all'estero e l'accoglienza da assicurare ai profughi diretti nel nostro Paese. In conseguenza di ciò il 25 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha deliberato un primo stato di emergenza per garantire gli interventi da attuarsi in territorio estero, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n.1/2018 "Codice della protezione civile" e successivamente il 28 febbraio 2022 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'art. 24 del predetto Codice, con i primi stanziamenti necessari per attuare le misure di soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina;
- che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata in quanto l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea.

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 4 marzo 2022 n. 872 "*Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*", che ha individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato, con possibilità di individuare Soggetti Attuatori, al fine, tra l'altro, di trovare *soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in*

transito da parte delle Prefetture- Uffici Territoriali del Governo -nel quadro del piano di distribuzione nazionale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 16 marzo 2022, n. 237 “DGR 126/2020. Intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. Adempimenti regionali e rimodulazione del Centro Operativo Regionale presso il CRPC di Foligno”.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 22 Marzo 2022 con il quale è stato costituito il Comitato Operativo Regionale per la gestione dell'emergenza Ucraina.

RAVVISATA la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto legge n. 16/2022.

CONSIDERATO infine che:

- a seguito di quanto sopra si prevede nel territorio umbro un costante afflusso di cittadini interessati dall'emergenza;
- la Regione ha l'onere di provvedere ad individuare soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza definitiva;
- si rende necessario individuare delle strutture di accoglienza nel territorio regionale e di conseguenza regolamentare i rapporti attivi e passivi che dovessero sorgere con i gestori delle medesime strutture;
- si rende necessaria la messa a disposizione di alcune strutture con l'impegno ad individuarne ulteriori se si dovessero rendere necessarie sulla base dell'evolversi dell'emergenza;
- definire le modalità e le condizioni tra le parti per la messa a disposizione delle strutture.

Visto lo schema di convenzione generale predisposto al fine di dare attuazione a quanto sopra esplicitato;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

propone al Commissario delegato per l'emergenza Ucraina

1. di approvare lo Schema di convenzione generale con le associazioni del terzo settore per la gestione dei servizi di accoglienza in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina, come riportato nell'allegato 1 al presente decreto.
2. di delegare alla sottoscrizione del suddetto accordo il Direttore della Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, ing. Stefano Nodessi Proietti, autorizzando lo stesso ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie al momento della sottoscrizione.
3. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 30 marzo 2022

L'istruttore
F.to Enrico Bartoletti

Perugia, li 30 marzo 2022

Il responsabile del procedimento
F.to Enrico Bartoletti

Perugia, li 31 marzo 2022

Il dirigente del Servizio
Protezione civile ed emergenze
F.to Stefania Tibaldi

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DEI CITTADINI INTERESSATI DALL'EMERGENZA UCRAINA

TRA

Il Commissario delegato per gli interventi inerenti l'Emergenza Ucraina nella figura del
Presidente della Regione Donatella Tesei, (nel seguito Commissario)

E

L'associazione _____ **con sede a** _____ **in Via** _____ **n.** ____
C.F. _____ (nel seguito Soggetto Gestore)

PER

disciplinare l'accoglienza ed assistenza prestata ai profughi dell'emergenza Ucraina accolti presso le
strutture messe a disposizione dall'associazione stessa.

PREMESSO che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino
incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata in
quanto l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta
determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento
dell'Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla
popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;

VISTO

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
- il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante 'Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa
alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla
cooperazione in ambito comunitario;
- il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";
- il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina"
che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze

connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTA inoltre l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 4 marzo 2022 n. 872 *“Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”*, che ha individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato, con possibilità di individuare Soggetti Attuatori, al fine, tra l'altro, di trovare *soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito da parte delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo -nel quadro del piano di distribuzione nazionale.*

RAVVISATA, quindi, la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto legge n. 16/2022;

VISTO il decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 22 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Soggetto Attuatore per l'emergenza Ucraina;

CONSIDERATO infine che

- a seguito di quanto sopra si prevede nel territorio umbro un costante afflusso di cittadini interessati dall'emergenza;

- la Regione ha l'onere di provvedere ad individuare soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza definitiva;

- si rende necessario individuare delle strutture di accoglienza nel territorio regionale e di conseguenza regolamentare i rapporti attivi e passivi che dovessero sorgere con i gestori delle medesime strutture;

- l'associazione firmataria garantisce la messa a disposizione di alcune strutture con l'impegno ad individuarne ulteriori se si dovessero rendere necessarie sulla base dell'evolversi dell'emergenza;

- le modalità e le condizioni definite tra le parti per la messa a disposizione delle strutture sono definite dalla presente convenzione;

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART.2

(Finalità della convenzione)

La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra il Commissario, per il tramite del Soggetto Attuatore, e l'associazione _____ per l'assistenza e l'accoglienza delle popolazioni assistite, nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza definitiva nei termini previsti dalla Ordinanze del DPC, oltreché per l'individuazione, l'adeguamento, l'allestimento o realizzazione, nonché la gestione delle strutture di accoglienza necessarie in relazione allo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale dichiarato con DPCM del 28/02/2022;

ART. 3

(Ruoli e compiti dei sottoscrittori)

Il Commissario con la presente convenzione si avvale della collaborazione del Soggetto Gestore per l'accoglienza e l'assistenza, nelle strutture che saranno all'uopo individuate, dei cittadini interessati dall'emergenza di che trattasi secondo nelle modalità ed indicazioni fornite ai successivi articoli.

In sede di prima applicazione della presente convenzione le parti concordano che le strutture immediatamente disponibili alla data della sottoscrizione della convenzione sono quelle riportate nella tabella Allegato A.

Nel corso dell'esecuzione della convenzione il Soggetto Gestore potrà individuare e proporre strutture aggiuntive o sostitutive di quelle indicate purché dotate di requisiti di agibilità e abitabilità e di tutte le certificazioni di conformità di strutture, impianti, attrezzature previste dalla normativa vigente, nonché, in relazione ad esigenze sopravvenute di necessità e urgenza, ampliare la capienza delle strutture in essere.

In tal caso le parti si riservano di procedere all'integrazione della presente convenzione mediante semplice scambio comunicazioni e integrazione dell'elenco allegato al presente atto.

ART. 4

(Servizi Minimi Garantiti)

Il soggetto gestore si impegna a garantire, nel rispetto della sua autonomia, l'accoglienza e l'assistenza di cittadini ospitati, assicurando i seguenti servizi di vitto e alloggio:

1) Servizi di gestione amministrativa:

- a) Registrazione ospiti (rilevazione dei: dati anagrafici, estremi dei documenti di ammissione, dati del provvedimento di dimissione, tempi di permanenza) secondo le direttive impartite dal Soggetto Attuatore;
- b) Registrazione, in un apposito registro, delle presenze giornaliere degli ospiti;
- c) Controllo e verifica e pagamento delle utenze (telefoniche, elettriche, idriche, gas e combustibile per riscaldamento)
- d) Gestione di carattere amministrativo e finanziario in generale
- e) Tenuta di un'apposita scheda su supporto informatico dei dati

Tali dati devono riferirsi almeno a:

- nazionalità
- sesso e età
- titolo di studio e/o professionale
- nucleo familiare, occupazione
- data ingresso nel progetto accoglienza

2) Servizi di assistenza generica alla persona:

- a) Collocazione ospiti nelle strutture individuate di cui alla tabella allegato A;
- b) Fornitura di effetti lettereci e prodotti per l'igiene personale;
- c) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura nonché sulla relativa organizzazione e lettura del regolamento di accoglienza;
- d) Servizio di lavanderia;
- e) Assistenza, ove necessario, ai bambini e ai neonati;
- f) Altri servizi di assistenza generica alla persona;
- g) Trasporto ospiti all'interno del territorio Regionale

3) Servizi di pulizia e igiene ambientale:

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale delle strutture di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste.

- a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi
- b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici
- c) Raccolta e smaltimento rifiuti

4) Erogazione dei pasti

Il servizio può essere effettuato direttamente dal Soggetto gestore secondo modalità dallo stesso stabilite. Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana con una somministrazione di prima colazione pranzo e cena secondo il numero delle presenze nella struttura di accoglienza

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni

mediche, di allergie dichiarate o accertate, e comunque qualora si trattasse di bambini età neonatale dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguato materiale atte al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate etc)

5) Servizio di orientamento e assistenza sanitaria

Al momento dell'ingresso, ogni accolto verrà tempestivamente informato rispetto alla normativa Covid 19 e alla campagna vaccinale; verrà effettuato un tampone molecolare entro le 48 ore dall'ingresso in struttura (come da circolare delle Prefettura di Perugia del 05/03/2022) e verranno distribuiti dispositivi di sicurezza individuali.

Si prevede l'attivazione di un'informativa di sensibilizzazione sugli aspetti sanitari anche legate alla pandemia da Covid-19; contestualmente sarà predisposta la visita medico/pediatrica al fine di accertare le buone condizioni di salute dell'accolto, verrà richiesto l'STP presso gli uffici dell'anagrafe sanitaria territorialmente competente o la tessera sanitaria e verrà attivato un servizio di accompagnamento e orientamento presso presidi medici e ospedalieri.

Gestione casi positività al Covid-19:

Il progetto adotta un Protocollo per la gestione delle emergenze, in ottemperanza a quanto indicato nelle linee guida ministeriali, nelle ordinanze regionali locali contestualizzato alla tipologia di servizio offerto, mettendo in atto le procedure fondamentali per la prevenzione e tutela della salute personale e collettiva degli accolti e dell'equipe di lavoro.

Vengono definite modalità operative per la protezione e la prevenzione dal contagio, distribuzione di DPI, attenta gestione degli spazi comuni e dei momenti di condivisione tra i beneficiari (consumazione dei pasti), predisposizione di modulistica per l'accesso alle strutture da parte del personale esterno.

Il progetto, inoltre, mette a disposizione ulteriori spazi per l'isolamento degli accolti in caso di positività o eventuali isolamenti.

6) Servizio di informativa e orientamento legale

Informativa sulle procedure legali di richiesta Protezione Temporanea, richiesta asilo; facilitazione dei contatti con ambasciate Ucraine in Italia, informativa su accesso accoglienza centri Cas e Sai; accompagnamento presso Questura di Perugia per il disbrigo delle relative pratiche.

7) Mediazione linguistico culturale

Attivazione servizio di mediazione linguistico-culturale per facilitare la permanenza in struttura, illustrazione del regolamento di accoglienza e aspetti sanitari e legali.

ART 5

(Servizi Aggiuntivi)

Sono considerati servizi aggiuntivi le seguenti attività:

- Trasferimento fuori regione
- Visite specialistiche urgenti
- Gestione casi gravidanze
- Supporto psicologico

I servizi aggiuntivi potranno essere erogati direttamente dal soggetto gestore solo previa specifica autorizzazione del Soggetto Attuatore.

L'autorizzazione di cui sopra sarà rilasciata a seguito della verifica dell'idoneità e della capacità operativa del Soggetto Gestore tenendo conto anche dell'esperienza pregressa.

I servizi aggiuntivi di cui all'art. 5 affidati ai Soggetti Gestori saranno compensati secondo quanto stabilito al successivo art. 13.

ART 6

(Fornitura Kit)

Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo dentifricio....) sarà a carico del Soggetto Gestore. I relativi oneri si intendono già compresi nel compenso di cui all'art 11

Il soggetto gestore, previa autorizzazione del soggetto Attuatore, potrà acquistare un kit di prima accoglienza (biancheria intima, calzature e vestiario). Tale Kit sarà compensato al soggetto gestore, una tantum, dal Soggetto Attuatore secondo quanto previsto all'art. 12.

ART.7

(Messa a disposizione delle strutture di accoglienza)

Le strutture di accoglienza ed il numero di soggetti ospitabili nelle stesse saranno stabilite dal Soggetto attuatore tenendo conto degli immobili messi a disposizione dai firmatari della presente convenzione in virtù di quanto previsto all'art. 3.

Il Soggetto Gestore si impegna a prestare i servizi di cui all'art. 4 nei locali delle strutture individuate di loro pertinenza.

Il Soggetto Gestore si impegna altresì a mettere a disposizione i locali garantendone, l'idoneità per l'uso di cui alla presente convenzione ed assicurandone la sicurezza sia strutturale che impiantistica ai sensi della normativa vigente. Nel caso la struttura fosse di proprietà di terzi i soggetti gestori garantiscono che il contratto stipulato con il titolare della struttura prevede che i locali siano idonei all'uso ai sensi della normativa vigente e siano mantenuti in perfetta efficienza e sottoposti a periodica manutenzione così come i relativi impianti, con oneri a proprio carico

L'Ente Gestore, per il tramite del responsabile della struttura di cui al successivo articolo, si impegna a comunicare preventivamente al Soggetto Attuatore ai fini dell'acquisizione del preventivo assenso e della relativa garanzia di copertura finanziaria, qualsiasi intervento che si rendesse necessario per eventi imprevedibili e di carattere straordinario sopraggiunti successivamente alla messa a disposizione dell'immobile e resisi necessari al fine di rendere fruibile lo stabile individuato per l'accoglienza.

ART. 8

(Responsabile di struttura)

Ciascun Soggetto Gestore si impegna a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore il nominativo del responsabile della relativa struttura di accoglienza individuata quale unico referente ai fini della gestione della medesima.

Il responsabile della struttura provvederà alle sottoscrizioni di eventuali verbali da redigere in sede di messa a disposizione delle strutture.

ART. 9

(Risorse strumentali e personale)

Per l'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 4 ed eventualmente per quelle elencate all'art.5, il Soggetto Gestore si impegna ad avvalersi di personale selezionato dalla consolidata esperienza e il più possibile idoneo per la gestione dei servizi richiesti. Il responsabile della gestione della struttura individuata ed il personale nella stessa impiegato, operano assicurando il rispetto delle finalità della missione istituzionale, così come risultano definite anche dalle condizioni e dalle modalità dell'ospitalità stabilite dalla legge e concordate nel presente contratto.

Il Commissario resta sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne eventuali rapporti contrattuali tra il Soggetto Gestore e le terze ditte o società; il Soggetto Gestore si obbliga inoltre a sollevare il Soggetto Attuatore da ogni richiesta che potesse essere rivolta dai terzi succitati.

ART. 10

(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Il Soggetto Gestore dovrà assicurare, anche sulla base delle linee guida del 25 febbraio 2005, diramate con direttiva del Ministro dell'Interno in data 11 maggio 2005, gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 11

(Contributo per Servizi minimi garantiti)

Per i servizi descritti dall'art. 4, il Soggetto Attuatore regionale corrisponderà al Soggetto Gestore, a valere sulle risorse che saranno messe a disposizione dal Commissario delegato, un contributo giornaliero di euro 35,00 euro (trentacinque/00) per ciascun soggetto ospitato

ART. 12

(Contributo per kit)

I kit di primo ingresso verranno rimborsati all'ente gestore, dal Soggetto Attuatore, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute, fino ad un massimo di €.150.00 (centocinquanta/00) pro capite.

ART.13

(Contributi per servizi aggiuntivi)

Qualora il soggetto gestore sia autorizzato ad erogare ai soggetti ospitati i servizi aggiuntivi, descritti all'art. 5, verrà rimborsato dal Soggetto Attuatore, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute

ART. 14

(Spese della struttura)

Gli oneri relativi alle utenze per la gestione delle strutture di accoglienza messe a disposizione del Soggetto Attuatore sono interamente a carico del Soggetto Gestore.

Eventuali oneri straordinari necessari per l'allestimento della struttura e preventivamente autorizzati, verranno rimborsati dal Soggetto Attuatore previa presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

ART. 15

(Pagamenti)

Il Soggetto Attuatore provvede al pagamento dei contributi spettanti sulla base delle presenze giornaliere con cadenza mensile, dietro presentazione della relativa rendicontazione a firma del legale rappresentante del soggetto che gestisce la struttura di accoglienza. Tale rendicontazione è costituita da idonea certificazione delle presenze accertate nella struttura nel mese di competenza.

Il Soggetto Attuatore provvede altresì al pagamento dei rimborsi per eventuali spese straordinarie (servizi aggiuntivi) e del Kit fornitura previa richiesta formale del Soggetto Gestore.

Il pagamento di tutte le somme previste dal precedente articolo verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di erogazione.

ART. 16

(Decorrenza e durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di 3 mesi e decorre dalla data della relativa sottoscrizione.

La presente convenzione può essere prorogata, alle stesse condizioni ivi previste, per un periodo non superiore alla durata residua della dichiarazione dello stato di emergenza, previo accordo scritto tra le parti che si perfeziona con la comunicazione della proposta di proroga e relativa accettazione.

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, previo preavviso di 15 giorni a cura della parte che vi ha interesse.

ART. 17

(Trattamento dei dati personali)

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al d. lgs. n. 196/2003, come modificato dal d. lgs. n. 101/2018.

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, i dati personali dei profughi raccolti per lo svolgimento delle attività di cui al presente protocollo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine si specifica che per la Regione Umbria il Commissario delegato OCDP n.872/2022 è il titolare del trattamento (dati di contatto: Centro Regionale Protezione Civile, Via Romana Vecchia snc, 06034 Foligno (PG) – email: prociv@regione.umbria.it); il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno conservati presso gli uffici della Regione e delle organizzazioni di volontariato sopra indicate, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Agli interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.umbria.it). Potranno inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

ART. 18

(Controversie e Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, ove non composte bonariamente, saranno deferite al competente Giudice del Foro di Perugia.

ART. 19

(Rinvio a norme del codice civile)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

ART. 20

(Risoluzione della convenzione)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., il Soggetto Attuatore ha la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza, previo semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicarsi con lettera Raccomandata A.R. e senza obbligo di preventiva messa in mora.

Costituiscono gravi inadempienze l'aver interrotto senza giustificato motivo il servizio, l'aver omesso di eseguire periodiche manutenzioni dei locali, degli impianti e delle apparecchiature tecnologiche (art. 7); l'aver violato le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 10); l'aver omesso di segnalare fatti o circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone; l'aver omesso di segnalare fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, che abbiano provocato grave danno alla struttura.

ART. 21

(Elezione di domicilio)

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture, il Soggetto Gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

ART. 22

(Registrazione)

Il presente accordo è esente dal pagamento dell'imposta di bollo; viene stipulato in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26/4/1986, con onere a carico della parte richiedente.

ART. 23

(Elezione di domicilio)

Ai fini delle comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione:

1) il Soggetto Attuatore elegge domicilio presso la sede di Foligno, via Romana Vecchia n. ____

2) il Soggetto Gestore elegge domicilio presso la sede legale con sede in _____ - Via _____ n. _____ - pec _____

Luogo e data

Firme

Per il Commissario Delegato Emergenza Ucraina _____

Per il Soggetto Gestore _____

ALLEGATO A – ELENCO STRUTTURE

Struttura	Città	Indirizzo	N. posti	N. camere